



diritto & religioni

Semestrale
Anno XVI - n. 2-2021
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

32



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XV – n. 2-2021
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttore
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto†, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni†, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

G.B. Varnier

V. Marano

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

S. Carmignani Caridi, M. Carnì,

M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, C.M. Pettinato, I. Spadaro

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustín Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore

Via Camposano, 41 (ex via De Rada) Cosenza – 87100

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Sito web: www.pellegrinieditore.it

Indirizzo web rivista: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi di Napoli Federico II

Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133

Tel. 338-4950831

E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Sito web: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, □ 75,00

per l'estero, □ 120,00

un fascicolo costa □ 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano □ 50,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, □ 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, □ 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di □ 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrinieditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– bonificobancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena

– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Criteria per la valutazione dei contributi

Da questo numero tutti i contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chiedi la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

Il tema dell'omosessualità in alcuni documenti della Congregazione per la dottrina della fede (1975-2021)

The Topic of Homosexuality in Some Documents of the Congregation for the Doctrine of the Faith (1975-2021)

DANIELE FERRARI

RIASSUNTO

Il contributo propone un approfondimento sul tema dell'omosessualità all'interno di quattro documenti della Congregazione per la dottrina della fede. L'analisi del testo di questi materiali, oltre a mettere in evidenza le diverse prospettive nelle quali il dicastero si è pronunciato sulle sessualità non etero-normative, permette anche di sottolineare convergenze e divergenze rispetto alle posizioni manifestate, all'interno della Chiesa Cattolica, da altri esponenti della gerarchia ecclesiastica sull'omosessualità dal 1975 al 2021.

PAROLE CHIAVE

Omossessualità; Teologia; Pastorale; Diritti LGBT; Accoglienza; Chiesa Cattolica; Congregazione per la dottrina della fede.

ABSTRACT

This paper aims to investigate how the Congregation for the Doctrine of the Faith handled the topic of homosexuality within four of its major doctrinal documents. In these materials, the following themes were identified and explored: a) the theological condemnation of homosexuality; b) the development of pastoral care for homosexual persons members; c) the defence of the sacrament of marriage; and c) the blessing of same-sex unions. Given the original Congregation's use of biblical interpretation to condemn homosexual behaviour, the theme of LGBTQ+ inclusion (or exclusion) from the Catholic Church is analysed through the lens of the dialectic between the Congregation and other actors within and outside the ecclesiastical hierarchy.

KEYWORDS

Homosexuality; Theology; Pastoral; LGBT Rights; Welcoming; Catholic Church; Congregation for the Doctrine of the Faith.

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. La dichiarazione del 1975 in materia di etica sessuale – 3. La cura pastorale delle persone omosessuali: la lettera del 1986 – 4. Il nuovo orizzonte delle unioni civili: la risposta della Congregazione – 5. Il responsum sulla benedizione delle unioni tra persone dello stesso genere – 6. Osservazioni conclusive.

1. Introduzione

Obiettivo del presente contributo è ricostruire il tema dell'omosessualità all'interno di alcuni documenti della Congregazione per la dottrina della fede in un arco temporale compreso tra il 1975 e il 2021¹, consapevoli che, nutrendosi la produzione ecclesiale di una continuità di argomenti, di fonti e di obiettivi, il messaggio di questa particolare istituzione sul tema in esame si inserisce nel contesto più ampio del Magistero pontificio e delle spinte ecclesiali che emergono in altre forme, nei diversi periodi storici, sul tema più generale della sessualità e del matrimonio². L'interesse per l'argomento dell'omosessualità e la scelta metodologica di approfondirlo, nel contesto dei documenti ufficiali e delle decisioni elaborati da uno specifico dicastero della Curia romana, devono essere giustificati preliminarmente, quantomeno, da quattro punti di vista riguardanti: la rilevanza della sessualità nella missione della congregazione; la visibilità che il tema delle unioni tra persone dello stesso genere ha assunto nell'attuale pontificato di Papa Francesco; le evoluzioni nell'interpretazione del legame tra libertà religiosa e diritti umani delle persone LGBT intervenute nel diritto internazionale ed europeo; gli studi di diritto canonico ed ecclesiastico sul tema.

¹ L'autore desidera ringraziare la Professoressa Silvia Angeletti per gli importanti spunti di riflessione e approfondimento emersi durante diverse occasioni di confronto sul tema e Don Luigi Angelini della diocesi di Viareggio per aver accettato di rispondere all'autore su alcuni profili di teologia pastorale.

² In questa prospettiva, v., tra gli altri: *Catechismo della Chiesa cattolica, Art. 7 Il sacramento del matrimonio*, in www.vatican.va/archive/catechism_it/p2s2c3a7_it.htm; *Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo*, Gaudium et Spes, Capitolo I, *Dignità del matrimonio e della famiglia e sua valorizzazione*, 1965, in www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_it.html; *Esortazione apostolica Familiaris consortio di sua Santità Giovanni Paolo II all'episcopato, al clero ed ai fedeli di tutta la Chiesa cattolica circa i compiti della famiglia cristiana nel mondo di oggi*, 1981, in https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio.html; *Visita pastorale ad Ancona, Incontro con i giovani fidanzati, Discorso del Santo Padre Benedetto XVI*, 2011, in https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2011/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20110911_fidanzati-ancona.html. In questa sede, consapevoli che la citazione dei documenti papali o della Curia Romana deve riferirsi agli *Acta Apostolicae Sedis*, si preferisce fare riferimento al sito internet istituzionale di pubblicazione del testo dei diversi documenti e questo per facilitare l'accesso del lettore alle fonti oggetto di queste riflessioni.

Dal primo punto di vista, la Congregazione esprime quella dinamica istituzionale che, in prospettiva diacronica e sincronica, ha coinciso con l'evoluzione di uno specifico dicastero -istituito nel 1542 da Papa Paolo III con la costituzione apostolica "*Licet ab initio*" e denominato Sacra Congregazione della romana e universale inquisizione- competente a supportare i pontefici nella custodia del deposito della fede affidata da Cristo alla Chiesa. In questo contesto, rispetto alla garanzia della trasmissione di una fede autentica e alla risoluzione di eventuali controversie di carattere morale o sacramentale, il tema delle "sessualità diverse"³ ha rappresentato uno spazio di intervento tradizionale di questa istituzione. La rilevanza storica della "sodomia" e contemporanea dell'omosessualità, rispetto ai fini universali propri della Chiesa e alla difesa di una fede autentica, si legano, infatti, al ruolo del dicastero in seno al magistero ecclesiastico. In particolare, se in prospettiva storica "nel XVI secolo in alcuni contesti specifici come quello aragonese e lusitano, la sodomia era stata il banco di prova per i tribunale del Sant'Uffizio"⁴, successivamente al Concilio Vaticano II, i documenti del dicastero sull'omosessualità appaiono significativi non solo rispetto ai singoli fattori di contesto che, nelle diverse occasioni, hanno dato impulso a specifiche interpretazioni, ma permettono di interrogare anche le convergenze e le divergenze riguardanti le posizioni manifestate da altri esponenti della gerarchia ecclesiastica sul tema dell'omosessualità.

Dal secondo punto di vista, papa Francesco, pur nella continuità del magistero dei suoi predecessori, ha espresso posizioni più dialoganti rispetto al giudizio della Chiesa cattolica sulle persone omosessuali. Primo pontefice a dichiarare di non avere l'autorità per giudicare le persone omosessuali che, con buona volontà, cercano Dio⁵, il Papa con l'esortazione apostolica post-sinodale *Amoris Laetitia* sembra aver indicato la strada per una pastorale capace di accogliere i fedeli omosessuali, nel rispetto della loro dignità, "affinché coloro che manifestano la tendenza omosessuale possano avere gli aiuti necessari per comprendere e realizzare pienamente la volontà di Dio nella loro vita"⁶. Più di recente, Francesco si è espresso in favore del riconoscimento

³ Questa espressione è tratta da GIUSEPPE CAPUTO, *Introduzione allo studio del diritto canonico moderno. Il matrimonio e le sessualità diverse: tra istituzione e trasgressione*, Cedam, Padova, 1984.

⁴ FRANCESCO TORCHIANI, *Atti intrinsecamente disordinati. Note su Chiesa e omosessualità maschile nel secondo Novecento*, in *Contemporanea*, 3, 2020, pp. 385-414, qui p. 388.

⁵ Il Papa così si è espresso nel corso di un'intervista rilasciata alla stampa il 30 luglio 2013 durante il viaggio in aereo di rientro dal Brasile.

⁶ V. *Esortazione apostolica post-sinodale "Amoris Laetitia" del Santo Padre Francesco ai vescovi e ai presbiteri e ai diaconi, alle persone consacrate, agli sposi cristiani e a tutti i fedeli laici sull'amore nella famiglia*, 19 marzo 2016, par. 250, in www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/

delle unioni tra persone dello stesso genere nel diritto degli Stati⁷, chiarendo, tuttavia, che una tale tutela non dovrà essere introdotta con la forma del matrimonio ma con modelli giuridici distinti, ad esempio l'unione civile, in quanto il sacramento matrimoniale è da ritenersi esclusivo dell'unione tra un uomo e una donna⁸. Nel contesto del pontificato di Francesco, quindi, i documenti della Congregazione per la dottrina della fede risultano di particolare interesse per valutare quale sia l'impatto delle posizioni espresse dal Pontefice.

Dal terzo punto di vista, lo sviluppo del principio di non discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale da parte delle Nazioni Unite⁹, dell'Unione Europea¹⁰ e del Consiglio d'Europa¹¹ si è riflesso sulle garanzie della libertà religiosa, escludendo da questa libertà le manifestazioni di credenze o convin-

documents/papa-francesco_esortazione_ap_20160319_amoris-laetitia.html.

⁷ Queste le dichiarazioni di Papa Francesco nel documentario del regista russo Evgeny Afineevsky presentato alla Festa del cinema di Roma nel 2020: “Le persone omosessuali hanno il diritto di essere in una famiglia. Sono figli di Dio e hanno diritto a una famiglia. Nessuno dovrebbe essere estromesso o reso infelice per questo. Ciò che dobbiamo creare è una legge sulle unioni civili. In questo modo sono coperti legalmente. Mi sono battuto per questo”.

⁸ Il Pontefice, il 14 settembre 2021, durante il volo di ritorno dalla Slovacchia, ha da un lato sottolineato come il matrimonio sia un sacramento riguardante solo l'unione tra un uomo e una donna e dall'altro assunto una posizione favorevole alle unioni civili tra persone dello stesso genere. In particolare: «Il matrimonio è solo tra un uomo e una donna: è un sacramento e la Chiesa non ha il potere di cambiare i sacramenti ma ci sono leggi che civilmente cercano di aiutare tanta gente di orientamento sessuale diverso: è importante aiutare la gente, ma senza imporre cose che, per loro natura, nella Chiesa non vanno».

⁹ In particolare, nel 1994, il Comitato delle Nazioni Unite, nel caso *Toonen v. Australia*, affermava per la prima volta che, ai sensi dell'articolo 2, par. 1, e 26 del Patto sui diritti civili e politici, il sesso, quale caratteristica protetta dal principio di non discriminazione, “is to be taken as including sexual orientation”; v. COMITATO DELLE NAZIONI UNITE PER I DIRITTI UMANI, *Communication No. 488/1992, Toonen v. Australia*, 1994, par. 8.7.

¹⁰ La formula linguistica “tendenze sessuali” viene inserita nel 2000 all'interno del testo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. L'articolo 21 include, infatti, le “tendenze sessuali” nel divieto di discriminazioni (art. 21) e tale principio trova applicazione diretta all'interno della direttiva 2000/78/CE riguardante il divieto di discriminazioni fondate su disabilità, età, orientamento sessuale e religione in ambito lavorativo. Il passaggio dalla formula “tendenze sessuali” alla nuova espressione “orientamento sessuale” avviene con il Trattato di Lisbona nel 2009: l'articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea chiarisce, in particolare, che: “Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale”.

¹¹ V., ad esempio, per quanto riguarda gli atti dell'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA: *Recommendation 924 (1981), Discrimination against homosexuals; Recommendation 1474 (2000), Situation of lesbians and gays in Council of Europe member states; Recommendation 1798 (2007), Respect for the principle of gender equality in civil law; Recommendation 1915 (2010), Discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity; Resolution 1728 (2010), Discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity; Recommendation 2021 (2013), Tackling discrimination on the grounds of sexual orientation and gender identity; Recommendation 2116 (2017), Promoting the human rights of and eliminating discrimination against intersex people.*

zioni che discriminino le persone LGBT. La conferma di tale tendenza sembra essere emersa nel 2020 dal rapporto che il *Rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction* ha dedicato al legame tra religioni e violenza di genere. In questo documento, l'esperto ha chiarito che la libertà religiosa non può rappresentare una giustificazione per discriminare le persone LGBT+, in quanto tale libertà non corrisponde, in tutti i casi, alla protezione di specifiche tradizioni religiose. Se omofobe, transfobiche o misogine, le tradizioni religiose sono, infatti, escluse dal diritto di libertà religiosa¹². Da questo punto di vista, potremo interrogarci sugli effetti che la costruzione progressiva della libertà religiosa, in quanto diritto umano che deve essere garantito anche alle persone omosessuali, ha avuto sulle posizioni teologiche espresse dalla Congregazione.

Dal quarto punto di vista, a partire dal secondo dopoguerra, il tema dell'omosessualità ha interessato in Italia prima gli studiosi di diritto canonico e, solo in un secondo momento, i cultori di diritto ecclesiastico. Senza voler sostenere una irrealistica separazione tra i due saperi, sembra, tuttavia, potersi affermare che se già nel 1953 Pietro Agostino D'Avack, in un fascicolo tematico della rivista *Ulisse* dal titolo "*L'omosessualità e la società moderna*", affrontava l'argomento dell'omosessualità nel diritto canonico¹³, e trentuno anni più tardi Giuseppe Caputo sarebbe ritornato sul tema nel tomo secondo del suo manuale di diritto canonico dedicato al matrimonio e alle "sessualità diverse"¹⁴, il diritto ecclesiastico ha iniziato ad occuparsi dell'argomento in tempi più recenti. In particolare, la giurisprudenza europea sui diritti delle unioni omoaf-

¹² SPECIAL RAPPORTEUR ON FREEDOM OF RELIGION OR BELIEF, *Gender-based violence and discrimination in the name of religion or belief. Report of the Special Rapporteur on freedom of religion or belief* (A/HRC/43/48), 24 August 2020, p. 18.

¹³ V. PIETRO AGOSTINO D'AVACK, *L'omosessualità nel diritto canonico*, in *Ulisse*, 1953, pp. 680-697.

¹⁴ GIUSEPPE CAPUTO, *Introduzione allo studio del diritto canonico moderno. Il matrimonio e le sessualità diverse: tra istituzione e trasgressione*, cit., in particolare p. 101 e ss. Sulla ricezione delle riflessioni sviluppate dall'Autore, cfr. ANDREA ZANOTTI, *L'idea di natura, il diritto canonico e lo specchio infranto della sessualità umana. Riprendendo, un quarto di secolo (o qualche era geologica?) dopo, un dialogo mai interrotto con Giuseppe Caputo*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, speciale/2015, pp. 9-44. Per una prospettiva comparata sul significato dell'omosessualità all'interno di alcuni diritti religiosi e secolari v., inoltre, *Numero speciale: Omosessualità e matrimonio nei diritti delle religioni e degli Stati*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2015. Per quanto riguarda i diversi criteri di qualificazione dell'omosessualità, come causa di nullità del matrimonio canonico, v. SEBASTIANO VILLEGGIANTE, *Rilevanza giuridica dell'omosessualità nel consenso matrimoniale*, nel vol. *La Chiesa dopo il Concilio*, Atti del Congresso internazionale, Roma 14-19 gennaio 1970, II/2, Giuffrè, Milano, 1972, pp. 1345-1367; FRANCESCO PATRUNO, *L'omosessualità di un coniuge causa simulandi dell'altro. Una ricostruzione dell'omosessualità nel Magistero della Chiesa e nella giurisprudenza ecclesiastica. Note minime*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 1, 2002, p. 52 ss.

fettive¹⁵, l'obiezione di coscienza al c.d. "matrimonio omosessuale"¹⁶, le sovrapposizioni possibili in Italia tra matrimonio concordatario e unioni civili¹⁷, le discriminazioni e le persecuzioni di matrice religiosa ai danni dei soggetti omosessuali¹⁸, le intersezioni tra i diritti delle minoranze religiose e i diritti LGBTQI+¹⁹ hanno rappresentato alcune nuove linee di ricerca sull'argomento in esame. Rispetto a questa dinamica, l'oscillazione della rilevanza del tema dal diritto canonico al diritto ecclesiastico rappresenta un criterio utile per far emergere l'evoluzione del dibattito sulla sessualità anche nel contesto dei documenti della Congregazione.

A partire da tali precisazioni introduttive, ci occuperemo di quattro documenti della congregazione in un arco temporale compreso tra il 1975 e il 2021.

¹⁵ V., ad esempio, MARCO PARISI, *Verso una tutela nazionale e sovranazionale delle unioni (matrimoniali e civili) tra persone dello stesso sesso? Riflessioni a margine del caso Oliari e altri contro Italia*, in *Stato, Chiese e Pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 5, 2016, pp. 1-29.

¹⁶ LUDOVICA DECIMO, *Matrimonio omosessuale e pubblico ufficiale: una nuova forma di obiezione di coscienza?*, in *Stato, Chiese e Pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 30, 2015, pp. 1-15.

¹⁷ In particolare, per effetto dell'articolo 34 del Concordato del 1929 tra lo Stato italiano e la Santa sede, reso esecutivo con la legge n. 847 del 29 maggio 1929, al sacramento del matrimonio cattolico venivano riconosciuti effetti civili nell'ordinamento dello Stato e solo rispetto a questa specifica forma di matrimonio c.d. "concordatario", "le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici". Solo i tribunali ecclesiastici, nei casi previsti dal diritto canonico, potevano statuire sulla nullità di un matrimonio concordatario, non esistendo nel Codice civile l'istituto del divorzio. Gli effetti civili delle sentenze ecclesiastiche di nullità venivano resi esecutivi nel diritto dello Stato attraverso ordinanze pronunciate dalla Corte di appello competente per territorio. Con l'introduzione della legge sul divorzio, la Chiesa cattolica perde la riserva di giurisdizione in materia di nullità del matrimonio. Infatti, al di là delle cause di nullità previste dal diritto canonico, sulla base della volontà delle parti, i tribunali dello Stato possono pronunciare, ai sensi della legge n. 898 del 1970, lo scioglimento dei matrimoni concordatari, a prescindere dalla nullità canonica. Su questi profili e sulle modifiche introdotte dall'Accordo di Villa Madama nel 1984 e dalla legge di esecuzione n. 121 del 1985 riguardo ai presupposti, che disciplinano la produzione di effetti civili delle sentenze ecclesiastiche, v. MANLIO MIELE, *Del matrimonio celebrato davanti ai ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti ammessi nello Stato*, nel vol. GILDA FERRANDO (a cura di), *Matrimonio (art. 79-158)*, Zanichelli, Bologna, 2017, p. 93 ss.

¹⁸ Sul punto, v. PASQUALE ANNICCHINO, *The Persecution of Religious and LGBTI Minorities and Asylum Law: Recent Trends in the Adjudication of European Supranational Courts*, in *European Public Law*, 2015, p. 571. Mi sia permesso, inoltre, rinviare anche al mio DANIELE FERRARI, *Persecuzione e intersezionalità. Religione ed orientamento sessuale nel prisma dello status di rifugiato*, nel vol. DANIELE FERRARI, FABIO MUGNAINI (a cura di), *L'Europa come rifugio? Lo status di rifugiato tra diritto e società*, Betti Editore, Siena, 2019, pp. 77-96.

¹⁹ Sul punto, mi permetto di rinviare a DANIELE FERRARI, *Il concetto di minoranza religiosa dal diritto internazionale al diritto europeo. Genesi, sviluppo e circolazione*, Il Mulino, Bologna, 2021, in particolare p. 202.

2. La dichiarazione del 1975 in materia di etica sessuale

La dichiarazione del 1975 “*Persona humana – Alcune questioni di etica sessuale*”²⁰, ratificata e confermata da Papa Paolo VI, appare il primo documento della Congregazione che, dopo il Concilio Vaticano II, nell’ambito di una più ampia riflessione sul significato della sessualità rispetto alla condizione umana e alla comunione con Cristo e la sua Chiesa, si occupa del tema dell’omosessualità. Prima di analizzare alcuni contenuti del documento, sembra utile chiarire due fattori di contesto, uno interno e l’altro esterno alla Chiesa, che appaiono legati alle ragioni della scrittura di un documento in materia di etica sessuale.

Sul piano interno alla Chiesa, la dichiarazione sembrava esprimere la necessità di rispondere ad un interrogativo lasciato aperto dal Concilio Vaticano II sul significato, che, per la teologia del matrimonio, avrebbe assunto il cogliere il segno dei tempi nel contesto della sessualità e della famiglia. Rispetto a questa domanda, la risposta della Congregazione, come si vedrà tra breve, si pose in continuità con la condanna morale degli atti omosessuali, tradizionalmente, espressa dal magistero.

Sul piano esterno alla Chiesa cattolica, non sembra un caso che il sacramento del matrimonio, come unico parametro di qualificazione di una sessualità moralmente permessa agli occhi della Chiesa, emerga, in modo così evidente, nel 1975. La Chiesa, infatti, che nel 1974 aveva perduto la battaglia referendaria contro il divorzio, percepisce l’inizio del processo di secolarizzazione del diritto di famiglia in Italia. Con l’introduzione del divorzio, l’autorità ecclesiastica non è più la sola istituzione a potersi pronunciare in materia di nullità del matrimonio e i coniugi, a prescindere dai casi ammessi dal diritto canonico per la pronuncia di nullità, sono liberi di chiedere ai tribunali dello Stato lo scioglimento del loro matrimonio anche quando celebrato in Chiesa con effetti civili²¹. Rispetto all’affermazione di un “diritto al divorzio” da parte dello Stato, nel dicembre del 1975, la Congregazione per la dottrina della fede ribadisce, quindi, non solo il valore cristiano e le regole sottese al sacramento del vincolo coniugale, ma, per contrasto, anche la natura “disordinata” della condizione omosessuale.

Passando al testo del documento, in termini generali, il dicastero prende le mosse da quanto la scienza ha affermato circa la centralità della sessualità

²⁰ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Persona humana. Alcune questioni di etica sessuale*, 1975, in https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19751229_persona-humana_it.html.

²¹ V. MANLIO MIELE, *Del matrimonio celebrato davanti ai ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti ammessi nello Stato*, cit..

nell'esistenza umana. A partire da una definizione della sessualità "come uno dei fattori che danno alla vita di ciascuno i tratti principali che la distinguono", la congregazione lamenta il "rilassamento dei costumi" che affligge la società contemporanea. La difficoltà di molti pastori di far intendere anche nella sfera dei comportamenti sessuali il disegno di salvezza di Dio si pone, come chiarisce la congregazione, all'origine di questo documento, in quanto "poiché le opinioni erranee e le deviazioni che ne risultano continuano a diffondersi dappertutto, la congregazione per la dottrina della fede, in virtù della sua funzione nei confronti della chiesa universale e per mandato del sommo pontefice, ha ritenuto necessario pubblicare la presente dichiarazione". Infatti, muovendo da una nozione di sessualità, intesa tanto come articolazione della diversità di genere tra uomo e donna quanto come unione feconda tra i sessi nel sacramento del matrimonio, la dichiarazione chiarisce che i comportamenti sessuali corrispondono ad un'etica fondata su valori non negoziabili per la Chiesa cattolica. Questi valori non sono da intendersi come culturali, quindi variabili in funzione dei contesti storici e sociali di riferimento, bensì assoluti perché basati sulla "conoscenza della legge divina e sulla natura umana"²².

Venendo al tema dell'omosessualità, la Congregazione evidenzia che "contro l'insegnamento costante del magistero e il senso morale del popolo cristiano, alcuni, fondandosi su osservazioni di ordine psicologico, hanno cominciato a giudicare con indulgenza, anzi a scusare del tutto, le relazioni omosessuali presso certi soggetti". Rispetto a questo fenomeno, il dicastero opera una distinzione tra un'omosessualità transitoria e curabile derivante da "falsa educazione, da mancanza di evoluzione sessuale normale, da abitudine contratta, da cattivi esempi o da altre cause analoghe" e un'omosessualità irreversibile tipica di coloro che "sono definitivamente tali per una specie di istinto innato o di costituzione patologica, giudicata incurabile". Gli "omosessuali incurabili", si precisa nel documento, non possono essere approvati sul piano teologico e morale dal Magistero, in quanto le relazioni omosessuali "sono condannate nella sacra Scrittura come gravi depravazioni e presentate, anzi, come la funesta conseguenza di un rifiuto di Dio". Tuttavia, da un punto di vista pastorale, gli omosessuali "devono essere accolti con comprensione e sostenuti nella speranza di superare le loro difficoltà personali e il loro disadattamento sociale"²³. Questi argomenti sollecitano almeno due osservazioni riguardanti il legame tra medicina e interpretazione della sacra scrittura e la costruzione di una pastorale inclusiva.

Dal primo punto di vista, sembra interessante sottolineare come la congre-

²² Per tutte le citazioni, v. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Persona humana. Alcune questioni di etica sessuale*, cit., par. 1 e 5.

²³ *Ivi*, par. 8

gazione oltre ad utilizzare un linguaggio tratto dalle fonti scritturali e un'esegesi tradizionale di taluni passi biblici, come fondativi della condanna divina dell'omosessualità -si pensi, ad esempio, all'episodio della città di Sodoma-, faccia ricorso anche a categorie di carattere medico. In questi termini, la dichiarazione, attraverso l'uso tanto di argomenti teologici, quanto di argomenti medici, sembra far emergere una certa continuità tra cattolicesimo e medicina nella condanna dei comportamenti omosessuali. La circostanza che la medicina, a partire dal XIX secolo, avesse trasformato il peccato della sodomia in malattia mentale²⁴, si riflette sul contenuto del documento, che declina la condizione omosessuale sia attraverso la dicotomia "curabilità-incurabilità" sia in senso morale "come la funesta conseguenza di un rifiuto di Dio"²⁵.

Dal secondo punto di vista, la circostanza, che la condanna morale dell'omosessualità non escluda, a giudizio del dicastero, forme di accoglienza pastorale, risulta uno degli aspetti più complessi di questa dichiarazione. In questo contesto, sembrano porsi alcuni interrogativi sui rapporti tra la teologia morale sull'omosessualità e la teologia pratica sull'omosessualità. Infatti, restando indeterminate in questo documento le condizioni necessarie affinché una persona omosessuale possa essere accolta dalla Chiesa, la sovrapposizione tra l'accoglienza, inerente più la pastorale, e l'inclusione, ovvero l'accesso pieno ai sacramenti, potrebbe avere due significati diversi.

Il primo significato si sostanzierebbe con un'implicita accettazione, tanto pratica quanto morale, dell'omosessualità.

Il secondo significato, invece, tradurrebbe il rapporto tra una teologia morale sull'omosessualità e una teologia pratica sull'omosessualità in una pastorale espressione dell'esigenza morale di "curare" l'anima di soggetti, particolarmente, inclini a commettere peccato.

Una risposta diversa a tali interrogativi sembra potersi trarre dal Catechismo della Chiesa cattolica. Per il catechismo della Chiesa cattolica, infatti, la comunione con Cristo può essere mantenuta solo da parte di omosessuali che si astengano dall'atto sessuale²⁶ e, in questo senso, la separazione tra astinenza

²⁴ Tra i manuali diagnostici dell'epoca, v., ad esempio, SILVIO VENTURI, *Le degenerazioni psicosessuali*, Fratelli Bocca, Torino, 1892; PASQUALE PENTA, *I perversimenti sessuali nell'uomo*, L. Pierro, Napoli, 1893; LUIGI MONGERI, *Patologia speciale delle malattie mentali*, Hoepli, Milano, 1907, pp. 24-25.

²⁵ Sul legame tra medicina e teologia nella difesa di una morale sessuale conforme ad un modello eteronormativo di unione tra i generi, v. LUCIA POZZI, *Catholic Discourse on Sexuality and Medical Knowledge. Changing Perspectives between the Nineteenth and the Twentieth Centuries*, in *Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento*, 2, 2017, p. 102.

²⁶ *Catechismo della Chiesa cattolica, Parte III. La vita in Cristo, Sezione II. I dieci comandamenti, Capitolo II "Amerai il prossimo tuo come te stesso", Art. 6. Il sesto comandamento, Castità e omosessualità: parr. 2357-2358-2359*, in http://www.vatican.va/archive/catechism_it/p3s2c2a6_it.htm.

e pratica sembra definire una dicotomia tra accoglienza e inclusione nella comunità dei fedeli. In questi termini, se l'obiettivo principale di una pastorale, quindi di una teologia pratica, rivolta alle persone omosessuali può essere identificato con la loro accoglienza nella comunità, a prescindere che siano comunicati o meno, diversamente, sul piano della teologia morale, l'inclusione presupporrà l'accesso ai sacramenti, in presenza di una condotta sessuale conforme, perché astinente, agli insegnamenti della Chiesa.

3. La cura pastorale delle persone omosessuali: la lettera del 1986

Nel 1986, la Congregazione torna sul tema dell'omosessualità all'interno di uno specifico documento dedicato alla cura pastorale delle persone omosessuali²⁷. I contenuti del documento possono essere ricondotti a cinque modi di intendere il legame tra persone omosessuali e ruolo pastorale della Chiesa e in particolare: l'attualità del tema; le necessità di cura pastorale; la teologia della creazione e le fonti scritturali; interpretazioni innovative dell'argomento sull'omosessualità all'interno della chiesa; il comportamento dell'omosessuale credente.

Il primo modo riguarda l'attualità del tema e la sua rilevanza non solo nel dibattito pubblico in senso generale, ma anche all'interno della stessa Chiesa cattolica. Infatti, dalla circostanza, che in questa "discussione vengono spesso proposte argomentazioni ed espresse posizioni non conformi con l'insegnamento della Chiesa Cattolica, destando una giusta preoccupazione in tutti coloro che sono impegnati nel ministero pastorale", deriva la necessità di un intervento della Congregazione. Più precisamente, come si evince dal testo del documento, "il problema così grave e diffuso" giustifica "la presente Lettera sulla cura pastorale delle persone omosessuali, indirizzata a tutti i Vescovi della Chiesa Cattolica"²⁸.

Il secondo modo, invece, concerne le particolari necessità di cura pastorale che le persone omosessuali manifestano. Come sottolinea la Congregazione, se "l'inclinazione della persona omosessuale (...) esprime una tendenza, più o meno forte, verso un comportamento intrinsecamente cattivo dal punto di vista morale", la cura pastorale è, particolarmente, rilevante al fine di rendere le persone consapevoli riguardo al fatto che praticare questa tendenza è moralmente non accettabile per la Chiesa²⁹.

²⁷ V. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Lettera ai vescovi della Chiesa cattolica sulla cura pastorale delle persone omosessuali*, in https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19861001_homosexual-persons_it.html.

²⁸ *Ivi*, par. 1.

²⁹ *Ivi*, par. 3.

Il terzo modo riguarda le fonti scritturali e gli argomenti teologici sui quali la cura pastorale delle persone omosessuali deve essere costruita. In questo contesto, richiamare la Sacra Scrittura ha anche il significato di “chiarire l’insegnamento della Chiesa”, smentendo quelle posizioni che, alternativamente, ritengono che la Bibbia non esprima giudizi sull’omosessualità oppure evidenzia una, seppur implicita, approvazione di tale condizione o ancora che le prescrizioni in materia sessuale siano ormai confinate nei contesti storici e culturali in cui vennero definite e per questa ragione non trovino spazi di applicazione nelle società contemporanee. Da qui, il dicastero sottolinea la “evidente coerenza all’interno delle Scritture stesse sul comportamento omosessuale”: ostile ad una teologia della creazione, estranea al sacramento del matrimonio e alla sua missione di trasmettere la vita in continuità con il disegno del Creatore, condannata nelle scritture, l’omosessualità è comportamento “immorale”. Secondo il dicastero, “scegliere un’attività sessuale con una persona dello stesso sesso equivale ad annullare il ricco simbolismo e il significato, per non parlare dei fini, del disegno del Creatore a riguardo della realtà sessuale”. È, infatti, “solo nella relazione coniugale che l’uso della facoltà sessuale può essere moralmente retto. Pertanto, una persona che si comporta in modo omosessuale agisce immoralmente”³⁰.

Il quarto modo affronta il tema dell’omosessualità nella prospettiva di coloro che, all’interno della stessa Chiesa cattolica, lo utilizzano per costituire comunità di fede rappresentative delle persone omosessuali credenti. Davanti a questo “vero e proprio tentativo di manipolare la Chiesa conquistandosi il sostegno, spesso in buona fede, dei suoi pastori, nello sforzo volto a cambiare le norme della legislazione civile”, la Congregazione ribadisce la posizione contraria della Chiesa. Questo ulteriore argomento, peraltro, indica un limite al modello di cura pastorale per le persone omosessuali. In particolare, alla fine degli anni Ottanta, un tale processo non sembrava potersi sostanziare anche nella forma della fondazione di comunità di fede dichiaratamente omosessuali né poter giustificare sul piano civile provvedimenti che riconoscessero le unioni tra persone dello stesso genere. Questa interpretazione del testo sembra trovare conferma in un altro passo del documento, ove si dichiara che “nessun programma pastorale autentico potrà includere organizzazioni, nelle quali persone omosessuali si associno tra loro, senza che sia chiaramente stabilito che l’attività omosessuale è immorale. Un atteggiamento veramente pastorale comprenderà la necessità di evitare alle persone omosessuali le occasioni prossime di peccato”³¹.

³⁰ *Ivi*, par. 5, par. 7.

³¹ *Ivi*, par. 9 e par. 15.

Il quinto modo risponde ad una domanda fondamentale per la Congregazione, riguardante i comportamenti che le persone omosessuali devono osservare per vivere in comunione con la loro Chiesa. Da questo punto di osservazione, la cura pastorale si deve esprimere incoraggiando “la persona omosessuale a condurre una vita casta”. Tale precisazione ci permette di sottolineare una distinzione tra tendenza omosessuale e pratica omosessuale e, quindi, in senso teologico e pastorale, una diversa posizione morale delle persone omosessuali “astinenti”, rispetto alle persone omosessuali “non astinenti”. Se l’omosessualità è cagione di disordine, evitare la sua pratica, in quanto sessualità non riproduttiva e comunque non permessa nel contesto del matrimonio, sembra rappresentare nella lettera uno dei baricentri di “un programma pastorale autentico”, che “aiuterà le persone omosessuali a tutti i livelli della loro vita spirituale, mediante i sacramenti e in particolare la frequente e sincera confessione sacramentale, mediante la preghiera, la testimonianza, il consiglio e l’aiuto individuale”³². Da questo punto di vista, riprendendo la dicotomia accoglienza-inclusione, la pastorale sembra uno strumento di accoglienza propeedeutico all’inclusione dei fedeli omosessuali nella Chiesa.

I contenuti di questo documento, che si ponevano in continuità con il giudizio sull’omosessualità espresso da Giovanni Paolo II nel discorso rivolto ai vescovi americani nel 1979³³, possono anche essere letti come una possibile reazione della Chiesa al primo disegno di legge sui diritti delle coppie dello stesso genere. Più precisamente, nel 1986 un progetto, composto da sette articoli, che parlava genericamente di persone e prevedeva diritti minimi per la coppia³⁴, fu presentato in parlamento da tre esponenti dell’”Interparlamentare Donne Comuniste”, ma non venne mai calendarizzato nei lavori parlamentari né al Senato né alla Camera³⁵.

³² *Ivi*, par. 13 e par. 15. Sul legame tra differenza sessuale e riproduzione nell’esegesi dei testi biblici v., tra gli altri, LAURA C. PALADINO, “Maschio e femmina li creò. E disse: siate fecondi” (*Gen 2,27-28*): sessualità, sponsalità, generatività nella sensibilità biblica, nel vol. GIORGIA BRAMBILLA (a cura di), *Temi scelti di bioetica. Sessualità, gender ed educazione*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2015, pp. 63-82.

³³ V. *Visita pastorale negli Stati Uniti d’America, Discorso del Santo Padre Giovanni Paolo II durante l’incontro con i vescovi degli Stati Uniti d’America, 5 ottobre 1979*, in https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1979/october/documents/hf_jp-ii_spe_19791005_usa_chicago_vescovi.html.

³⁴ A titolo di esempio, venivano previste garanzie come la successione nel contratto di locazione, il diritto per il partner di assistere il convivente in ospedale o in carcere, il diritto di accedere alle graduatorie per le case popolari.

³⁵ In particolare, nel 1986 (IX legislatura) la senatrice Salvato e le deputate Bianchi e Bottari (Interparlamentare Donne Comuniste) presentarono alle rispettive Camere di appartenenza un disegno di legge sulle unioni civili.

4. Il nuovo orizzonte delle unioni civili: la risposta della Congregazione

La Congregazione per la dottrina della fede pubblica nel 2003 uno specifico documento sul tema delle unioni omosessuali dal titolo “Considerazioni circa i progetti di riconoscimento legale delle unioni tra persone omosessuali”³⁶. Nel documento, fortemente ispirato dalle posizioni dell’allora Prefetto della Congregazione, Cardinale Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedetto XVI, si ribadisce la specificità del sacramento del matrimonio quale unione tra un uomo e una donna, espressione del modello di creazione voluto da Dio fondato sulla distinzione e complementarità tra uomo e donna. Il valore dell’unione tra uomo e donna si cristallizza nel sacramento del matrimonio, nella fecondità della relazione tra i coniugi, nell’alleanza tra Dio e la sua Chiesa. Rispetto al sacramento del matrimonio, sottolinea la Congregazione, «non esiste fondamento alcuno per assimilare o stabilire analogie, neppure remote, tra le unioni omosessuali e il disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia. Il matrimonio è santo, mentre le relazioni omosessuali contrastano con la legge morale naturale. Gli atti omosessuali, infatti, “precludono all’atto sessuale il dono della vita. Non sono il frutto di una vera complementarità affettiva e sessuale. In nessun modo possono essere approvati”»³⁷. A partire da questi argomenti, la Congregazione assume una posizione contraria al riconoscimento delle unioni omosessuali negli ordinamenti degli Stati. Infatti, una certa tolleranza può essere ammessa nei confronti di queste unioni, ma la tolleranza non deve essere strumentalizzata per riconoscere specifici diritti o peggio per introdurre un matrimonio omosessuale. Infatti: “La tolleranza del male è qualcosa di molto diverso dall’approvazione o dalla legalizzazione del male”³⁸.

Questo documento è significativo rispetto ad alcune premesse formulate in introduzione e più precisamente sembra evidenziare un riposizionarsi della Congregazione sul tema dell’omosessualità: se, infatti, nei documenti del 1975 e del 1986, gli argomenti erano prevalentemente di carattere teologico e morale, a partire dalle considerazioni del 2003, l’attenzione sembra rivolgersi ai diritti civili riconosciuti alle persone LGBT. In questi termini, l’integrazione progressiva degli orientamenti sessuali non binari nelle garanzie connesse al matrimonio e alla famiglia nel diritto degli Stati influisce sulla riflessione interna alla Chiesa, spostandola da una prospettiva, prettamente, teologica e di diritto

³⁶ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Considerazioni circa i progetti di riconoscimento legale delle unioni tra persone omosessuali*, 28 Marzo 2003, in http://www.vatican.va/roman_curial_congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20030731_homosexual-unions_it.html.

³⁷ *Ivi*, par. 4.

³⁸ *Ivi*, par. 5.

canonico, ad una nuova prospettiva che guarda alla difesa del matrimonio tradizionale nel diritto secolare. Esaminando il contesto in cui si inserisce il documento, la difesa del matrimonio emerge almeno in tre modi: negli orientamenti del pontificato di Papa Benedetto XVI; in movimenti sociali legati alla Chiesa cattolica; negli interventi della Chiesa contro alcuni tentativi di introduzione di un riconoscimento legislativo delle unioni tra persone dello stesso genere.

Per quanto riguarda la difesa del matrimonio, nel 2004, Papa Benedetto XVI, riproponendo posizioni teologiche già espresse in precedenza, sottolineava che: “Tutti sappiamo quanto il matrimonio e la famiglia siano minacciati. [...] Al contrario, paradossalmente, gli omosessuali chiedono che sia conferita alle loro unioni una forma giuridica, che sia più o meno equiparata al matrimonio. In questo modo si esce dal complesso della storia morale dell’umanità (...)”³⁹.

Passando ai movimenti sociali, la continuità tra i pontificati di Paolo VI, Giovanni Paolo II e Papa Benedetto XVI in tema di sessualità e genere⁴⁰ si arricchisce in Italia durante gli anni duemila di un nuovo attivismo della Chiesa cattolica all’interno dei movimenti definiti dai media “anti-gender”. Questi movimenti accusano le istituzioni dello Stato di promuovere una falsa rappresentazione del genere come ruolo sociale e non come dato naturale imm modificabile. La sessualità non corrisponde ad una scelta individuale per questi movimenti, ma alla creazione divina. In questo senso, la reazione delle gerarchie ecclesiastiche ai tentativi parlamentari di riconoscimento dei diritti delle unioni omosessuali si esprime anche nella mobilitazione di gruppi, associazioni e movimenti, spesso eterogenei, ma uniti contro un’ideologia del genere accusata di sovvertire l’ordine naturale stabilito da Dio⁴¹. In particolare, se nel discorso alla Curia Romana per gli auguri di Natale nel 2012, Papa Benedetto XVI affermava la “profonda erroneità” della nozione di gender⁴², alcune componenti del mondo cattolico si erano già mobilitate su questo tema, ad esempio durante il Family day nel 2007 a Roma. La manifestazione aveva visto un esplicito sostegno da parte del Cardinal Ruini, all’epoca presidente della Conferenza episcopale italiana.

Per quanto riguarda il riconoscimento dei diritti delle coppie omo-affettive,

³⁹ MARCELLO PERA, JOSEPH RATZINGER, *Senza radici. Europa, relativismo, cristianesimo, Islam*, Mondadori, Milano, 2004, p. 44.

⁴⁰ MARY ANNE CASE, *The Role of the Popes in the Invention of Complementarity and the Vatican’s Anathematization of Gender*, in *Gender and Religion*, 2, 2016, pp. 155-172.

⁴¹ MASSIMO PREARO, *L’ipotesi neocattolica. Politologia dei movimenti anti-gender*, Mimesis, Milano-Udine, 2020.

⁴² Presentazione degli auguri natalizi della Curia Romana. Discorsi del Santo Padre Benedetto XVI, 21 dicembre 2012, in http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2012/december/documents/hf_ben-xvi_spe_20121221_auguri-curia.html.

dal 2000 al 2016, vennero presentate ai due rami del Parlamento sedici testi, tra proposte e disegni di legge, in materia di unioni tra persone dello stesso genere. Non potendo, in questa sede, analizzarli tutti, appare interessante richiamare, seppure brevemente, il disegno di legge “Diritti e doveri delle persone stabilmente Conviventi” presentato dal Governo presieduto da Romano Prodi l’8 febbraio 2007 al Senato⁴³. Al di là dei contenuti giuridici, il disegno di legge suscitò, infatti, reazioni critiche da parte della Chiesa cattolica. I parlamentari cattolici del partito “La Margherita” insistevano perché la legge non riconoscesse diritti alle coppie, ma solo garanzie agli individui e, allo stesso tempo, Rosy Bindi, esponente dello stesso partito e all’epoca ministro della famiglia, negava di avere trasmesso una anteprima del testo del disegno di legge al segretario della Conferenza Episcopale italiana, Cardinale Giuseppe Betori⁴⁴. La mancata approvazione del disegno di legge dimostrò quanto la posizione critica della Chiesa cattolica avesse polarizzato il dibattito parlamentare e interrogato le coscienze di quei deputati cattolici che, al di là dell’appartenenza politica, rivendicarono la libertà di una scelta nel rispetto della propria coscienza.

5. Il responsum sulla benedizione delle unioni tra persone dello stesso genere

Nel 2021 la Congregazione è intervenuta sulla possibilità per la Chiesa di impartire benedizioni alle unioni tra persone dello stesso genere⁴⁵. Il documento risponde all’esigenza di indicare un orientamento univoco alla gerarchia ecclesiastica rispetto al desiderio manifestato da alcune coppie omosessuali di vedere benedetto il loro legame. Da questo punto di vista, come sottolinea il magistero, “in alcuni ambiti ecclesiali si stanno diffondendo progetti e proposte di benedizioni per unioni di persone dello stesso sesso. Non di rado, tali progetti sono motivati da una sincera volontà di accoglienza e di accompagnamento delle persone omosessuali, alle quali si propongono cammini di crescita nella fede”. La domanda di fondo del documento sembra, quindi, riguardare i limiti di una pastorale rivolta alle persone omosessuali alla luce delle nuove leggi che riconoscono i diritti delle unioni omo-affettive. In altri termini, il dicastero deve chiarire se l’inclusione delle persone omosessuali nella Chiesa

⁴³ V. SENATO DELLA REPUBBLICA, *Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi n. 1339*, in <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00253559.pdf>.

⁴⁴ *Pacs, è scontro sul testo della legge*, in *La Repubblica*, 3 febbraio 2007.

⁴⁵ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Responsum della Congregazione per la Dottrina della Fede ad un dubium circa la benedizione delle unioni di persone dello stesso sesso, 2021*, in <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/03/15/0157/00330.html#ita>.

riguardi solo gli individui o anche le unioni affettive che essi costituiscono e, nell'ipotesi di un tale ampliamento della prospettiva, se le pastorali possano sostanzarsi anche in azioni liturgiche di benedizione delle coppie.

La domanda trova una risposta negativa da parte del dicastero. Infatti: "Per essere coerenti con la natura dei sacramentali, quando si invoca una benedizione su alcune relazioni umane occorre – oltre alla retta intenzione di coloro che ne partecipano – che ciò che viene benedetto sia oggettivamente e positivamente ordinato a ricevere e ad esprimere la grazia, in funzione dei disegni di Dio iscritti nella Creazione e pienamente rivelati da Cristo Signore. Sono quindi compatibili con l'essenza della benedizione impartita dalla Chiesa solo quelle realtà che sono di per sé ordinate a servire quei disegni". Ne consegue che "non è lecito impartire una benedizione a relazioni, o a partenariati anche stabili, che implicano una prassi sessuale fuori dal matrimonio", in quanto tali unioni non sono conformi al disegno del Creatore e, come evidenziato dallo stesso Papa Francesco nella esortazione apostolica post-sinodale "*Amoris Laetitia*", "non esiste fondamento alcuno per assimilare o stabilire analogie, neppur remote, tra le unioni omosessuali e il disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia"⁴⁶.

In termini diversi, invece, la benedizione è permessa a persone omosessuali, "le quali manifestino la volontà di vivere in fedeltà ai disegni rivelati di Dio così come proposti dall'insegnamento ecclesiale".

Il documento in esame sembra segnare un ulteriore effetto delle leggi civili in materia di unioni omosessuali sulla teologia del matrimonio e sulle pastorali rivolte alle persone con orientamenti sessuali non binari. Se il mutato scenario legislativo rende non solo garantiti i diritti delle persone omosessuali, ma in molti casi motiva le coppie credenti a chiedere anche alla Chiesa il riconoscimento del loro legame, la Chiesa si trova a dover chiarire i limiti della propria cura pastorale di questi fedeli attraverso una ulteriore esplicitazione del legame tra l'esclusione dal sacramento del matrimonio per le coppie dello stesso genere e la possibilità o meno di benedire le unioni omosessuali. Allo stesso tempo, l'esigenza di un posizionamento sul tema della benedizione è comune anche ad altre chiese cristiane. Ad esempio, la Commissione fede ed omosessualità dell'Unione delle chiese valdesi e metodiste in Italia, chiamata a riflettere dal 2010 sulla benedizione da accordarsi alle coppie dello stesso genere, ha elaborato diversi documenti sul tema. A parere della Commissione, la benedizione, proclamazione di salvezza e quindi manifestazione della grazia di Dio per i componenti l'unione, rappresenta un momento centrale

⁴⁶ Cfr. FRANCESCO, *Esortazione apostolica post-sinodale "Amoris Laetitia" del Santo Padre Francesco ai vescovi e ai presbiteri e ai diaconi, alle persone consacrate, agli sposi cristiani e a tutti i fedeli laici sull'amore nella famiglia*, cit., par. 251.

dell'inclusione delle persone omosessuali tra i membri di chiesa⁴⁷.

6. Osservazioni conclusive

In conclusione, l'esame dei testi dei documenti e dei contesti nei quali la Congregazione è intervenuta sul tema dell'omosessualità hanno messo in evidenza le oscillazioni tra una condanna teologica delle sessualità non binarie e la costruzione progressiva di una pastorale per le persone omosessuali. La dialettica tra teologia e pastorale e, quindi, l'interrogativo sui limiti che la condanna degli atti omosessuali impone all'accoglienza dei fedeli non eterosessuali sembra aver trovato uno spazio di riflessione nel recente volume *“Chiesa e omosessualità. Un'inchiesta alla luce del magistero di papa Francesco”*. In particolare, nell'introduzione, il cardinale Matteo Maria Zuppi sottolinea che accogliere non vuol dire mettere in campo una pastorale specifica per i credenti omosessuali, ma guardare, al di là di specifiche caratteristiche, alla persona “come figlia di Dio, nel pieno diritto, cioè, di ricevere, sentire, e vivere l'amore di Dio come ciascuno altro figlio di Dio”. Se, infatti, chiarisce il Cardinale, “la dottrina della Chiesa distingue tra orientamento e atti” e l'orientamento sessuale non è una scelta, mentre la pratica sessuale senza dubbio lo è, il fatto che una persona commetta peccato non è una ragione per non accoglierla⁴⁸. A queste affermazioni che non escludono le persone omosessuali, anche se praticanti una sessualità non feconda, dalla comunità ecclesiale hanno fatto eco, peraltro, le dichiarazioni del Papa sulle unioni civili. Il Pontefice, infatti, in un documentario del regista Evgeny Afineevsky ha sostenuto che le persone omosessuali dovrebbero essere tutelate attraverso le leggi sulle unioni civili, in quanto “(...) hanno il diritto di essere in una famiglia”⁴⁹.

Rispetto ad una pastorale rivolta alle persone omosessuali, tuttavia, la circostanza, che accogliere non significhi approvare le relazioni omosessuali da parte della Chiesa, sembra essere emersa nella nota verbale della Segreteria di Stato del 17 giugno 2021 alla proposta di legge Zan⁵⁰. Come hanno evidenziato

⁴⁷ ELISABETTA RIBET, *Benedizione, benedizioni: tra fede, teologia e liturgia*, disponibile in https://www.chiesavaldeese.org/documents/benediz_ribet-e.pdf.

⁴⁸ Prefazione-intervista al card. MATTEO MARIA ZUPPI, *Omosessuali: non relativizzare la legge, ma renderla relativa alla persona*, nel vol. LUCIANO MOIA, *Chiesa e omosessualità. Un'inchiesta alla luce del magistero di papa Francesco*, San Paolo, Milano, 2020, p. 10 ss.

⁴⁹ PAOLO RODARI, *Coppie gay, papa Francesco: “Sì a legge sulle unioni civili”*, in *La Repubblica*, 21 ottobre 2020.

⁵⁰ Proposta di legge: ZAN ed altri: “Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere”.

numerosi e autorevoli commenti sul significato e l'impatto della nota rispetto alle relazioni tra lo Stato italiano e la Santa Sede⁵¹, questo documento – in cui si è sostenuto come l'introduzione di una legge in materia di “criminalizzazione delle condotte discriminatorie per motivi “fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere” avrebbe “l'effetto di incidere negativamente sulle libertà assicurate alla Chiesa cattolica e ai suoi fedeli dal vigente regime concordatario”- ha qualificato il riconoscimento della teologia cattolica sulla “differenza sessuale” come una delle garanzie di libertà religiosa negoziate negli accordi di Villa Madama. In definitiva, se la Chiesa sembrava temere di essere costretta al silenzio sull'omosessualità attraverso l'introduzione della sanzione penale di condotte giudicate idonee a produrre discriminazioni e violenze nei confronti delle persone omosessuali, la nota verbale e la recente lettera di Monsignor Bassetti⁵², Presidente della CEI, sembrano dimostrare, più in generale, l'ambivalenza delle religioni davanti al tema delle sessualità non binarie e allo stesso tempo rendere la sfida di un dialogo ancora più urgente⁵³.

⁵¹ V. Intervista a FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO in *La Repubblica, Il giurista che lavorò al Concordato: “Atto di debolezza della chiesa, il ddl Zan non viola gli accordi”* di MARIA NOVELLA DE LUCA, 22 giugno 2021; intervista a MARIA D'ARIENZO, *Il futuro del ddl Zan dopo le parole di Draghi: parla la prof. D'Arienzo*, in <https://it.aleteia.org/2021/06/24/ddl-zan-mario-draghi-nota-verbale-segreteria-di-stato-maria-darienzo/>; intervista a PIERLUIGI CONSORTI, *Sul ddl Zan vorrei una Chiesa più cattolica, cioè più universale. Parla il prof. Consorti*, in <https://formiche.net/2021/06/ddl-zan-consorti-chiesa-vaticano/> e dello stesso Autore, il recente contributo «*Note verbali*» e *discriminazioni di genere. Un esempio di ingerenza diplomatica*, in *Genius. Rivista di studi giuridici sull'orientamento sessuale e l'identità di genere*, 1, 2021, pp. 1-13.

⁵² Per il testo della lettera, v. <https://www.agensir.it/quotidiano/2021/10/27/ddl-zan-card-bassetti-cei-una-legge-che-intende-combattere-la-discriminazione-non-puo-e-non-deve-perseguire-lobiettivo-con-lintolleranza/>.

⁵³ Da questo punto di vista, mi sembra che lo stesso Pontefice abbia indicato la via del dialogo attraverso l'immagine di una Chiesa che si apre al mondo: “Usciamo, usciamo ad offrire a tutti la vita di Gesù Cristo. Ripeto qui per tutta la Chiesa ciò che molte volte ho detto ai sacerdoti e laici di Buenos Aires: preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze. Non voglio una Chiesa preoccupata di essere il centro e che finisce rinchiusa in un groviglio di ossessioni e procedimenti. Se qualcosa deve santamente inquietarci e preoccupare la nostra coscienza è che tanti nostri fratelli vivono senza la forza, la luce e la consolazione dell'amicizia con Gesù Cristo, senza una comunità di fede che li accolga, senza un orizzonte di senso e di vita. Più della paura di sbagliare spero che ci muova la paura di rinchiuderci nelle strutture che ci danno una falsa protezione, nelle norme che ci trasformano in giudici implacabili, nelle abitudini in cui ci sentiamo tranquilli, mentre fuori c'è una moltitudine affamata e Gesù ci ripete senza sosta: «Voi stessi date loro da mangiare», v. FRANCESCO, *Esortazione apostolica Evangelii Gaudium del Santo Padre Francesco ai vescovi, ai presbiteri e ai diaconi, alle persone consacrate e ai fedeli laici sull'annuncio del vangelo nel mondo attuale*, 2013, par. 49, in www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html.